DECISIONE

del 22 marzo 1973

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari del Portogallo

(73/64/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

considerando che gli Stati membri hanno tra di loro concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese [1] è entrato in vigore il 1° gennaio 1973 ;

considerando che l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica portoghese, dall'altro, è approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie ;

desiderando applicare, a titolo autonomo e congiuntamente, le riduzioni tariffarie convenute in quest'ultimo accordo,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

1. Dal 1° aprile al 31 dicembre 1973, i dazi applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari del Portogallo, sono portati all'80 % del dazio di base o riscossi a concorrenza dell'80 % del dazio di base.

2. Nello stesso periodo, il Regno Unito e la Danimarca si astengono dall'introdurre nuovi dazi doganali all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari del Portogallo.

3. I dazi di base di cui alla presente decisione sono i dazi effettivamente applicati alla data del 1° gennaio 1972.

Articolo 2

Le disposizioni che stabiliscono le regole di origine per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, entrato in vigore il 1° gennaio 1973, sono applicabili ai prodotti di cui alla presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano di comune accordo le misure eventuali di salvaguardia, suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione.

Articolo 4

La validità della presente decisione scade all'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica portoghese, dall'altro, e comunque entro il 31 dicembre 1973.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni che l'esecuzione della presente decisione comporta.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1973.

Il Presidente
W. DE CLERCQ

---

[1] GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.